Documento 10/05/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 10/05/2012

Riferimento PROT. CNI N. 2235

Note

Allegati

Titolo PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – RICHIESTA DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO

Testo Viene richiesto parere sulla possibilità per l'Ordine provinciale di rilasciare copia dell' esposto presentato da una ditta contro un proprio iscritto il quale ora, a procedimento disciplinare in corso, richiede copia della documentazione presentata dall'esponente ed in caso di esito positivo, entro quali termini.

In primo luogo è doveroso precisare che in questa sede il Consiglio Nazionale può fornire solo indicazioni di carattere generale potendo in futuro essere chiamato a rendere decisioni sul caso concreto in sede giurisdizionale.

Sulla specifica richiesta si può osservare quanto segue.

L'esposto e la successiva documentazione presentata dall'esponente rientrano nell'alveo generale della legge sul procedimento amministrativo.

L'interessato può chiedere alla Autorità che detiene gli atti (ossia l'Ordine Professionale) l'accesso alla documentazione confluita nel procedimento disciplinare (che costituisce species rispetto al procedimento amministrativo) motivando la propria istanza (ma nel caso concreto la motivazione è "in re ipsa").

Il termine per produrre l'atto e/o gli atti del procedimento è di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Si allegano precedenti giurisdizionali a sostegno della tesi qui esposta e confortata dal precedente parere di questo Consiglio.

Allegati:

1) Cons. di Stato Sez. VI del 25/06/2007 n. 3601;

2) Parere CNI del 11/09/2001;

3) TAR Emilia Romagna Sez. II del 02/02/2010, n. 633.